

Art. 5

In ogni comune con popolazione non inferiore a 30 mila abitanti è istituito, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, un comitato per la emigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, presidente, e da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con scheda limitata a due; da quattro rappresentanti dei patronati legalmente riconosciuti; da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati purché rappresentate in sede locale.

Art. 6

Nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti e con notevole intensità emigratoria, i consigli comunali possono deliberare l'istituzione di comitati per l'emigrazione.

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, valutata la delibera e le circostanze che l'hanno motivata, procede con proprio decreto alla costituzione del comitato.

Art. 7

Compito dei comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonché a coloro che rientrano, l'assistenza materiale, sociale e culturale.

L'attività dei comitati, da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, può consistere in particolare:

— nell'informazione e nell'orientamento a favore degli emigrati e delle loro famiglie anche con riferimento alle provvidenze previste dalla legislazione statale e regionale e al disbrigo delle pratiche relative;

— nell'organizzazione di riunioni e di assemblee di emigrati nonché di conferenze e dibattiti sui problemi dell'emigrazione, anche con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con enti, pubbliche amministrazioni ed organismi operanti nel settore;

— nello studio, con l'effettuazione di proposte all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale ed alla Consulta, di provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di competenza, anche ai fini della attuazione delle provvidenze e degli incentivi previsti dalla presente legge;

— nell'agevolare il mantenimento dei collegamenti tra coloro che si trovano all'estero ed i familiari rimasti in Sicilia.

I comitati provvedono altresì all'assistenza in favore di lavoratori immigrati.

Art. 8

Le spese per il funzionamento dei comitati sono iscritte nei bilanci comunali tra le spese correnti.

La struttura ed il funzionamento dei comitati potranno essere riveduti in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali o regionali concernenti il trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di assistenza e di gestione dei servizi sociali.

Art. 9

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, nonché agli enti e ai patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione, sia per il potenziamento delle strutture organizzative, sia per l'attività assistenziale in favore dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.

I suddetti contributi sono erogati prevalentemente per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed in particolare per:

a) l'organizzazione in Italia ed all'estero di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale e della Consulta, previa intesa ove occorra, con il Ministero degli affari esteri. Fermi restando i requisiti di cui al primo comma, i contributi da destinare alla predetta attività all'estero potranno essere concessi a favore degli organismi ivi operanti, che aderiscano, per quanto riguarda le as-

soiazioni ed organizzazioni, ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale, a tal fine riconosciute dal Ministero degli affari esteri;

b) l'organizzazione e costituzione, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, di cooperative formate per almeno il 50 per cento da emigrati ovvero l'inserimento di emigrati singoli in cooperative già esistenti;

c) l'organizzazione di viaggi in Sicilia, per motivi di istruzione o per l'avviamento e la permanenza in colonie estive a favore di figli di emigrati siciliani;

d) la stampa e diffusione di bollettini e periodici sui problemi dell'emigrazione e di pubblicazioni turistico-culturali;

e) l'organizzazione di attività culturali a favore degli emigrati e loro famiglie, sulla base di programmi specifici e delle intese di massima, qualora le attività stesse debbano svolgersi all'estero, tra il Ministero degli affari esteri e l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi sono assegnati sulla base di preventivi di spesa approvati dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, che è autorizzato al versamento di acconti fino al 70 per cento del contributo concesso.

Le domande per l'ottenimento dei contributi devono essere presentate all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale svolge accertamenti ispettivi sull'impiego dei contributi concessi.

Per l'anno in corso la domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione del rendiconto relativo al contributo dell'anno precedente.

Art. 10

Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse, su richiesta dell'interessato, le seguenti provvidenze:

a) un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura massima di lire 350 mila;

b) un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per coloro che rientrano da altre regioni italiane; a lire 100 mila per coloro che rientrano da Paesi europei e da lire 200 mila per coloro che rientrano da Paesi extra-europei.

I contributi di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 20 per cento per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento o dimissioni per malattia. La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste.

Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano per coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana e non sono cumulabili con il contributo straordinario di lire 350 mila.

Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsi una seconda volta.

Dai termini di permanenza all'estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale indennizzabili.

L'erogazione del contributo è operata, previo accertamento delle condizioni indicate nel presente articolo, direttamente dal sindaco del comune di residenza degli emigrati, mediante anticipazione da effettuarsi sui fondi versati ai comuni ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. A tal fine la giunta comunale, con delibera da sottoporre alla ratifica del consiglio, determinerà annualmente l'entità delle somme da destinare alle predette finalità, tenendo conto, in particolare, degli oneri sostenuti negli anni trascorsi per il pagamento di analoghe provvidenze a favore degli emigrati.

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei prospetti che saranno inoltrati periodicamente

dalle amministrazioni comunali, attestanti l'importo dei pagamenti effettuati, provvederà al reintegro delle somme come sopra anticipate, mediante ordini di accreditamento a favore dei sindaci. Per l'anagrafe dell'emigrazione l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti ed istituti pubblici specializzati al fine di realizzare la meccanizzazione del relativo servizio.

Art. 11

I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientranti in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.

Fino al riordino della materia dell'assistenza e della beneficenza pubblica, previsto dall'art. 25 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i ricoveri sono disposti dai sindaci, su domanda degli interessati debitamente documentata.

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero adottate ai sensi del comma precedente, che dovranno pervenire all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla loro adozione, provvede all'accertamento ai sindaci dell'intero ammontare delle somme occorrenti.

La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Art. 12

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale curerà, anche per il tramite delle amministrazioni comunali e delle associazioni degli emigrati e dei patronati che svolgono attività promozionale nel settore, l'avvio e la permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati.

Le associazioni degli emigrati e le amministrazioni comunali provvederanno all'accertamento dei requisiti prescritti, nonché alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero all'avviamento in colonie gestite direttamente.

Saranno concesse anticipazioni pari al 50 per cento delle spese preventivate.

Art. 13

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire 200 mila ciascuna, da attribuire ai figli di quei lavoratori che da una attestazione del sindaco del comune di residenza risultino emigrati all'estero almeno da un anno, ed agli orfani di emigrati privi di assistenza ex-ENAOI, per la frequenza, anche convittuale, di corsi di formazione professionale di scuola di istruzione di secondo grado.

L'importo della borsa di studio è elevato a lire 500 mila per la frequenza all'università. La media richiesta per l'ottenimento della borsa di studio è di 24/30.

Tali provvidenze vengono erogate a coloro che non godono di analoghi benefici.

Allo scopo di pubblicizzare le provvidenze previste dal presente articolo saranno adottati, a cura dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, le opportune iniziative, fra le quali la stampa e la diffusione, tramite i rettorati universitari e i provveditorati agli studi, di manifesti da affiggere in tutti gli istituti di istruzione di secondo grado e nelle sedi universitarie.

Art. 14

In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su finanziamenti destinati agli scopi indicati all'art. 16, contratti con gli istituti di credito operanti in Sicilia all'uopo autorizzati mediante convenzione da stipulare con l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale. Le provvidenze previste alla lett. a) del successivo art. 18 possono essere concesse agli emigrati siciliani anche prima del rientro definitivo in Sicilia, fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al superiore primo comma.

Il concorso regionale di cui al primo comma è concesso per una volta soltanto e anche in aggiunta ad altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale e regionale, per un periodo non superiore a dieci anni anche nei casi in cui il finanziamento abbia durata superiore ad anni dieci e sempre che la domanda venga presentata all'istituto di credito entro due anni dalla data del rientro in Sicilia.

Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della

presente legge e comunque non prima del 20 febbraio 1975, la domanda può essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 15

Fermo restando le percentuali di intervento creditizio stabilite per i vari settori produttivi dalla legislazione vigente all'epoca della concessione del finanziamento, il concorso regionale nel pagamento degli interessi si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.

A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento annuo.

Le quote a carico della Regione siciliana, da versarsi direttamente agli istituti di credito, saranno computate al tasso equivalente.

Le operazioni creditizie derivanti dalla applicazione dell'art. 14 sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana.

Art. 16

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 14 è concesso per i finanziamenti destinati ai seguenti scopi:

a) acquisto, costruzione, rinnovo e trasformazione di immobile per uso di abitazione propria, previa dimostrazione di impossibilità di altro immobile adibito a casa di civile abitazione;

b) acquisto, costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locale adibito o da adibire ad attività artigianale, commerciale, turistica o all'esercizio di piccola azienda industriale, ovvero acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività;

c) acquisto di fondi rustici;

d) costruzione, armamento, ammodernamento di natanti da pesca ed acquisto di attrezzature da pesca. In caso di costruzione di natante si prescinde da ogni eventuale obbligo di demolizione di natante di pari tonnellaggio.

La misura massima delle somme mutabili sulla quale è concesso il concorso della Regione siciliana, è fissata come segue:

1) per le iniziative di cui alla lett. a), lire 35 milioni;

2) per le iniziative relative all'attività artigianale indicata dalla lett. b), nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713;

3) per le iniziative relative all'esercizio di piccola azienda industriale indicate alla lett. b), lire 100 milioni;

4) per le altre iniziative indicate alla lett. b), lire 50 milioni;

5) per le iniziative indicate alla lett. c), lire 75 milioni;

6) per le iniziative indicate alla lett. d), lire 50 milioni.

Dei suddetti finanziamenti è cumulabile solo quello indicato alla lett. a).

Il concorso viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo la iscrizione di ipoteca di primo grado a favore della Regione siciliana sui beni immobili oggetto del finanziamento.

I beni oggetto del finanziamento non possono essere ristolti dalle finalità previste per il periodo di dieci anni.

La rispondenza della destinazione dei beni agli scopi previsti è accertata mediante apposite ispezioni dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, anche a mezzo degli ispettori del lavoro. A seguito dell'ispezione, l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale dispone, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca del provvedimento concessivo.

Art. 17

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale promuove la costituzione di un consorzio, con la partecipazione di enti economici regionali, di istituti di credito di diritto pubblico operanti in Sicilia, della Cassa di Risparmio V.E. per le province

tutto per l'automobile

**AUTORICAMBI INDUSTRIALI
E AGRICOLI ORIGINALI
BATTERIE MARELLI**

**ELISABETTA
GAGLIANO
in GUZZARDO**

Via Nazionale n. 2 - Sambuca

Tel. (0925) 41.097

FOTO COLOR

GASPARO MONTALBANO

• Tutto in esclusiva per la Foto e la Cinematografia •

POLAROID - KODAK - AGFA - FERRANIA

Servizi per:

MATRIMONI

■ PREZZI MODICI

BATTESIMI

■ CONSEGNE RAPIDE

COMPLEANNI

■ ESECUZIONE ACCURATA

SAMBUCA DI SICILIA - Corso Umberto I, n. 37 - Telef. 41235